

COMUNICAZIONE N. 1 DELL'1 SETTEMBRE 2026

Ai DOCENTI

Ai GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale

Alle ALUNNE e agli ALUNNI

Alla DSGA

AI PERSONALE ATA

All'RSPP d'Istituto

Sito Web - Comunicazioni

Albo Online

OGGETTO: disposizioni della Dirigente Scolastica sulla vigilanza e sorveglianza sugli alunni e sicurezza e salute a scuola. Anno scolastico 2026/2027.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, si impartiscono le seguenti disposizioni della Dirigente Scolastica, in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni per fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza e sulla normativa in merito alla sicurezza e la salute a scuola.

Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dalla Dirigente Scolastica e dalla Direttrice dei servizi generali ed amministrativi.

Premessa e riferimenti normativi

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, la Dirigente Scolastica. Alla Dirigente Scolastica non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza del l'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto).

Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli

alunni. L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità dello alunno dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Misure organizzative da osservare che consentono la corretta e responsabile vigilanza sugli alunni

1. Norme di carattere generale.

Soggetti coinvolti: i docenti, le alunne e gli alunni, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari, i collaboratori scolastici, gli aiutanti tecnici e i visitatori.

- ✓ *Il quadro normativo e i profili di responsabilità del personale docente, del personale ATA, dei genitori e degli alunni suggeriscono la diligente applicazione della normativa in materia e delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.*
- ✓ *Le norme riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.*
- ✓ *Agli alunni, al personale docente e ATA tutto ed ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a se stessi, a terzi ed alle cose.*
- ✓ *Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che tutto avvenga in totale sicurezza e in modo ordinato.*
- ✓ *Negli spostamenti che presuppongono l'uso delle scale interne la scuola, gli alunni e il personale docente e ATA, così come i visitatori e gli operai e i tecnici delle ditte di manutenzione, sono obbligati a percorrere la parte vicino al muro e a tenersi lontano dall'affaccio sui corrimani delle ringhiere.*
- ✓ *Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti dei pari, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo.*
- ✓ *Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno mantenuti puliti ed in ordine, sempre, ma soprattutto durante il tempo dell'intervallo.*
- ✓ *Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a se stessi, a terzi e alle cose.*
- ✓ *Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo o un qualsiasi divieto.*
- ✓ *Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al*

disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli alunni, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali. I genitori degli alunni, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate a eventuali colloqui con i docenti. È consentito l'accesso ai locali dell'Istituto al personale medico e paramedico, ai vigili del fuoco e alle persone autorizzate dagli organi collegiali.

- ✓ *Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.*
- ✓ *Gli alunni sono tenuti ad essere presenti in aula dall'inizio delle lezioni e durante il cambio degli insegnanti non devono riversarsi nei corridoi, ma attendere in aula l'arrivo del docente.*
- ✓ *Salvo che nei casi specificamente autorizzati dalla Dirigente Scolastica, agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e delle attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.*
- ✓ *Chiunque operi all'interno dell'istituto è tenuto al massimo rispetto per le persone, gli ambienti e gli arredi. I danni arrecati vanno risarciti. Ogni classe si impegna a mantenere la propria aula e le aule comuni in condizioni di ordine, di decoro e di efficienza. L'Istituto non è responsabile per eventuali furti o smarrimenti di oggetti personali.*
- ✓ *La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola o nelle immediate vicinanze.*
- ✓ *Per gli alunni (e per il personale docente e ATA), esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.*
- ✓ *La sorveglianza degli ascensori, delle scale, degli ingressi e degli atri è affidata ai collaboratori scolastici.*
- ✓ *Agli alunni non è permesso di uscire dall'aula/palestra/laboratorio/aula speciale prima della fine della lezione, salvo in casi eccezionali e per un tempo limitato, ma devono essere sempre autorizzati dal docente in servizio durante la loro ora di lezione e/o supplenza. Agli alunni non è consentito allontanarsi dalle aule o dai luoghi in cui si sta svolgendo la lezione durante il cambio dell'ora o in assenza del docente. Non è mai consentita l'uscita di più di uno alunno alla volta dall'aula, tranne che in situazioni specificamente autorizzate dal docente.*
- ✓ *Durante il cambio dell'ora, qualora non vi sia il sincronico scambio dei docenti entranti con la contemporanea uscita dei docenti che hanno terminato le lezioni, le classi sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.*
- ✓ *I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata al mattino e dell'uscita alla fine delle lezioni degli alunni, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti della scuola loro assegnati per la vigilanza.*
- ✓ *Gli alunni non devono mai rimanere senza vigilanza e sorveglianza: qualora il docente, durante l'espletamento dell'attività didattica, abbia necessità di abbandonare temporaneamente l'aula/la palestra/il laboratorio/l'aula speciale, prima di allontanarsi deve incaricare un*

collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi o nei luoghi vicini a dove si svolgono le lezioni di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

- ✓ *È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.*
- ✓ *In caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Dirigente Scolastica o la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.*
- ✓ *I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli alunni nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.*
- ✓ *La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.*
- ✓ *Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce delle Nota MIM n. 107190 del 19.12.22, n. 3392 del 16.06.2025, dal Regolamento e-policy di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Nei locali scolastici, in base alle norme vigenti sopra richiamate, vige in generale il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari di qualsiasi tipo durante le lezioni, se non ne sia previsto l'uso concordato con il docente per finalità inclusive, didattiche e formative. È severamente vietato dalla legge riprendere o registrare durante le lezioni docenti ed alunni; ogni infrazione ricadrà sotto la diretta responsabilità dei trasgressori. Si invitano i docenti tutti a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.*
- ✓ *Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli alunni, in cui si rilevino atti o tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. Tali comportamenti devono comunque essere subito segnalati alla Dirigente Scolastica e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.*
- ✓ *Per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica., si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104, recepite dal Regolamento di Istituto e riportate nelle circolari del Dirigente Scolastica. Il divieto di fumo vale anche per sigarette elettroniche e similari.*
- ✓ *Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).*
- ✓ *Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, soprattutto se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.*

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

*Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.*

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

3. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che *presso l'ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni*.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o luoghi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. *Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Detta disposizione è valida anche per tutti i docenti il cui turno di servizio comincia in una ora successiva alla prima o alla fine di una loro "ora buca".*

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Vicepresidenza o all'Ufficio della Dirigente Scolastica.

5. Vigilanza durante l'intervallo

La vigilanza sugli alunni è regolamentata dall'art. 29, comma 5 CCNL Scuola 2006/2009, dagli art. 2047 e 2048 codice Civile.

L'obbligo di sorveglianza e vigilanza è dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo deve avvenire nei luoghi preposti.

I docenti permangono negli spazi comuni secondo turni di vigilanza comunicati; il personale supplente, sia che si tratti di docente o di collaboratore scolastico, sostituisce a tutti gli effetti il personale assente nel periodo di servizio e di validità del contratto.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, devono trovarsi nei punti della scuola loro assegnati per la vigilanza. Gli stessi provvedono anche a segnalare l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante l'intervallo, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

6. Vigilanza durante il cambio dell'ora

I docenti – Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile. Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni – Durante il cambio dell'ora agli alunni non è consentito di abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni di recarsi in altri luoghi della scuola o di recarsi ai servizi igienici.

I collaboratori scolastici – Per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio spazio e piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti e giustificate.

7. Vigilanza durante il tragitto dall'aula fino all'uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora di lezione della classe vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula. Il docente il cui orario di servizio termina e coincide con l'ultima ora di lezione della classe, vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula e dalla scuola.

8. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili/portatori di handicap grave deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.

9. Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

La gestione degli infortuni rappresenta un processo con forte significato preventivo, fondamentale per l'attività di valutazione dei rischi e di individuazione delle relative soluzioni. In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra/pertinenze della scuola:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio Vicepresidenza / Presidenza / Segreteria; provvederà ad avvisare la famiglia dell'alunno e, se la gravità della situazione lo richiede, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (112);
- redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria ai fini della procedura assicurativa.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. Nel caso in cui l'alunno debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. È necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

10. Vigilanza durante il tragitto verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa

Durante il tragitto verso le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora di lezione programmata.

I docenti devono sempre prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore e già pubblicato e riaccomagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

11. Vigilanza nelle palestre, laboratori e aule speciali

Durante la permanenza degli alunni in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

- gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza;
- gli insegnanti sono obbligati a informare preventivamente gli alunni sulle attività che li vedranno coinvolti e a spiegare agli stessi le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle che comportano l'utilizzo di attrezzature, manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/o spostamenti/esercizi e corsa nel caso di educazione motoria e sportiva;
- gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga tenendo conto delle condizioni fisiche e psicologiche degli alunni e in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

12. Vigilanza nelle palestre

La vigilanza nelle palestre /campi esterni, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nello spazio. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra/campo, deve assicurare una idonea vigilanza sugli alunni ed osservare le norme generali sulla vigilanza sugli alunni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Segreteria, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

Durante la permanenza degli alunni in palestra, i docenti:

- sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza;
- sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività.

13. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni c.a. (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

14. Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta. Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ribadisce, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti.

15. Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, corrieri, ex alunni, operai e tecnici deputati alla manutenzione, e altri visitatori a qualsiasi titolo) dovranno sempre comunicare al personale addetto all'ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, etc.) e dovranno essere accompagnati.

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti all'ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano

di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza. I visitatori dovranno altresì compilare il registro visitatori in ingresso e in uscita, registro che dovrà essere custodito dai collaboratori presso l'ingresso principale dell'edificio.

16. Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, la delibera degli organi collegiali e l'autorizzazione alla Dirigente Scolastica.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio nell'ora. Per i docenti o esperti esterni che abbiano stipulato contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

17. Norme per i genitori

I genitori sono pregati di:

- sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel *Patto educativo di corresponsabilità* in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- provvedere al necessario addestramento ed all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
- rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di *colpa in educando* non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata *colpa in vigilando*, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari dichiarano che sono a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità inerenti la potestà genitoriale (*culpa in educando*) e delle responsabilità della scuola relativa alla vigilanza degli alunni (*culpa in vigilando*), non solo mentre gli alunni sono presenti a scuola, ma anche durante i viaggi di istruzione, stage, scambi, visite e uscite didattiche e le visite guidate, ed esonerano contestualmente l'Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni o danni dovuti alla

mancata osservanza, da parte del figlio/a, delle indicazioni contenute nel programma o di quelle fornite agli alunni dai docenti accompagnatori.

I genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari sono consapevoli, inoltre, che non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al/la figlio/a perché per l'educazione impartita, per l'età del/la figlio/a e per l'ambiente in cui egli/ella viene lasciato/a libero/a di muoversi, risultano correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

18. Disposizioni finali

Agli alunni e alle alunne (e alle persone in indirizzo), è raccomandato di accogliere la presente direttiva come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro salute e sicurezza, al loro benessere e al loro successo formativo.

Si confida in una fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione della direttiva.

Cordialmente,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Giuseppina Romina Porro

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93